

Accoglimento totale del 18/06/2020
 RG n. 9812/2019
 Repert. n. 2062/2020 del 18/06/2020

Proc. N. 9812/2019



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c

Il Giudice, dott. Pasquale Ucci;
 a definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss.
 c.p.c., iscritto a ruolo presso questa Tribunale con il n. 9812/2019 di R.G.A.C.,
 avente ad oggetto solo danni a cose proposto da:

SEVERINO ANGELO C.F. SVRNL88H01F839Q, residente in
 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) alla VIA SAN ROCCO n. 24, ed ivi
 elett.te dom.to in VIA GIOSUÈ CARDUCCI n. 20, presso lo studio dell'Avv.
 RAFFAELE PACILIO, che lo rapp.ta e dif. unitamente all'Avv. VINCENZO
 ILVETTI, giusta procura allegata all'atto introduttivo

RICORRENTE

contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, C.F. 80049220637, con
 sede in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) al CORSO CAMPANO n. 200,
 in persona del Sindaco p.t., Dott. ANTONIO POZIELLO, elett.te dom.to in
 VIA ROMA n. 157 SANT'ANTIMO (NA), presso lo studio dell'Avv.
 GIUSEPPE FERRARA, rapp. e dif., giusta procura a margine dell'atto di
 costituzione e risposta, dall'Avv. FELICIA FERRENTINO;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente ordinanza

fatto

Con il ricorso presentato, per il tramite dei procuratori costituiti, ex art. 702 bis
 c.p.c. al Tribunale di Napoli Nord, ANGELO SEVERINO chiedeva che -
 accertata e dichiarata la giustezza della CTU svolta dall'Ing. D'Agostino
 Vincenzo nel preliminare procedimento di ATP - RG 13524/2017 del
 Tribunale di Napoli Nord - il COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA,
 in persona del Sindaco p.t., venisse condannato al risarcimento dei danni subiti
 dall'immobile di sua proprietà avvenuto a seguito della traslazione verticale del
 muro di cinta confinante - di proprietà di Elisir srl - a sua volta causato dai
 guasti alla condotta idrica comunale ed i cui danni riflessi si erano ripercossi
 sulla proprietà del ricorrente stesso. Tali danni, secondo quanto indicato nella
 CTU menzionata, ammontavano alla somma complessiva di € 4.682,35, oltre
 accessori di legge ed interessi dal verificarsi del fatto fino all'effettivo soddisfo.
 Altresì, sempre attraverso il medesimo ricorso, si chiedeva la condanna del
 resistente COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA al ristoro di tutte le
 spese da questi sostenute ed anticipate, relativamente alla fase di ATP nonché

SEVERINO ANGELO C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

N.R.G. 9812/2019 - G.M. DOTT. PASQUALE UCCI

TITOLO ATTRIBUTARIO

nel presente giudizio con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
Il resistente COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, ed in particolare: a) inammissibile e/o infondata la domanda non avendo il ricorrente provato gli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria relativa alla sua proprietà; b) in subordine, qualora ritenute vere le risultanze della CTU relativa al procedimento di ATP, rilevava l'inesigibilità della pretesa creditoria data la mancanza di provvedere alla realizzazione delle opere di ripristino relative alla proprietà Severino; c) in subordine chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti dal Severino per i costi delle opere e le spese sostenute per l'ATP nei limiti del 50%, stante la proposizione congiunta del ricorso dal ricorrente e dal Condominio San Rocco per quella fase; d) il rigetto della condanna alle spese di CTP sostenute dal Severino nella fase di ATP, trattandosi di spese non necessarie nel processo e comunque non dovute, in quanto incarico di CTP era stato svolto su richiesta del Condominio e non del ricorrente; e) infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21.11.2019 venivano richieste al CTU Ing. Vincenzo D'Agostino alcuni chiarimenti in ordine alla quantificazione delle spese di natura tecnico amministrativa e per la riparazione dei danni subiti, in relazione al sinistro per cui è causa, esclusivamente dai beni di proprietà di Severino Angelo e, all'udienza del 28.05.2020 – svolta secondo le modalità telematiche previste dall'art.83, co.7 lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020) – la causa veniva riservata per la decisione

diritto

In via preliminare va osservato che la presente controversia viene decisa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., rientrando la stessa tra quelle in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica (cfr. art. 702-ter c.p.c., in relazione all'art. 702-bis, comma 1, c.p.c.) e non avendo implicato la trattazione e la decisione della medesima lo svolgimento di istruttoria alcuna, emergendo gli elementi necessari ai fini della decisione già dalla abbondante documentazione ritualmente versata in atti dalle parti, fin dalle rispettive costituzioni in giudizio. In primo luogo, si ritiene doveroso procedere all'esame riguardante la sussistenza della responsabilità, in capo alla parte resistente COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, per i danni subiti dalla proprietà del SEVERINO ANGELO, il quale, secondo la prospettazione di parte, sarebbe stata accertata e dichiarata dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio svoltasi nel



preliminare procedimento di ATP – RG 13524/2017, G.M. Dott.ssa Nadia Zampogna.

Tuttavia, prima di pronunciarsi sul merito della vicenda, è necessario dover analizzare i profili normativi che concernono l'eventuale responsabilità dell'ente comunale.

Nel caso di specie, appare senz'altro configurabile una potenziale responsabilità della parte resistente ai sensi dell'art. 2051 c.c., ossia della c.d. "Responsabilità del custode", la quale si ritiene che sia presunta quando sussistono le seguenti due condizioni: l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa; il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia.

Basandosi su una relazione, per l'appunto, tra cosa e custode, la responsabilità deve prescindere dal carattere colposo o dall'attività di quest'ultimo, nonché dalla pericolosità della cosa stessa;

Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico fra cosa ed evento.

Infatti, occorre rilevare che, in materia, da alcuni anni la giurisprudenza ha abbandonato l'orientamento secondo cui sarebbe configurabile la responsabilità del custode pubblico soltanto in presenza della c.d. "insidia" o "trabocchetto", entrambe riconducibili all'illecito aquiliano di cui all'art. 2043, (ex plurimis, Cass. n. 366 del 2000, Cass. n. 7938 del 2001, Cass. n. 9092 del 2001, Cass. n. 11250 del 2002, Cass. n. 14993 del 2002, Cass. n. 15710 del 2002, Cass. n. 16356 del 2002, Cass. n. 17152 del 2002, Cass. n. 1571 del 2004, Cass. n. 22592 del 2004), essendo, viceversa, consolidata l'applicazione dell'art. 2051 c.c.

Allo stesso tempo la Corte ha affermato anche che la "*notevole estensione del bene*" e "*l'uso generale e diretto*" non determinano di per sé l'impossibilità da parte della pubblica amministrazione di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità".

Spetta al giudice dunque valutare in concreto se il custode/gestore sia oggettivamente nelle condizioni di mantenere un controllo sul bene in custodia e se, in tal caso, abbia intrapreso tutte le operazioni idonee ad evitare il verificarsi o l'insorgere del pericolo, oppure se, al contrario, non si sia adoperato con la necessaria diligenza al fine di scongiurare tale rischio.

Con la sentenza n. 15042/2008 la Corte di Cassazione ha poi affermato che peculiarità che in astratto possono rendere difficoltoso un effettivo controllo sul bene in custodia *“rimto individuate non solo e non, tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, si da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione)”*. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Solo nel secondo caso l'eventuale dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo” (Cassazione civile sez. III 2008 n. 15042; in tal senso anche Cass. 1691/2009, Cass. 4493/2011).

Tale orientamento è stato seguito e condiviso anche nel recente passato, quando, nuovamente, la Cassazione, con sentenza n. 14856/2013, si è espressa sul punto, affermando che *“la responsabilità ex articolo 2051 del c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da cosa in custodia, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito”* ed ha altresì ribadito che il caso fortuito si configura solo *“in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”*.

Tale ricostruzione è stata ribadita dalla Suprema Corte in una recentissima pronuncia in cui la stessa ha affermato che la responsabilità ex articolo 2051 c.c., per danni da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in custodia della pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo, ragion per cui si configura in concreto tutte le volte in cui sussiste nesso causale tra la cosa in custodia del danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. 8481/2015).

Orbene, venendo al caso che ci riguarda, risulta di grande aiuto, ai fini di una corretta decisione, riprendere le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta dall'Ing. D'Agostino Vincenzo nel corso del preliminare procedimento di ATP – RG 13524/2017.



Il CTU, infatti, nella propria relazione depositata, ha chiarito come i danni lamentati dal ricorrente siano dovuti alla "traslazione verticale del muro di cinta di proprietà della Elisir srl – confinante sia con il Condominio Parco San Rocco sia con il terrazzo del sig. ANGELO SEVERINO – conseguenti a cedimenti fondali. Detti cedimenti sono stati causati da abbondanti infiltrazioni nel sottosuolo, proveniente da una copiosa perdita di acqua dalla diramazione per Elisir ed altri della condotta idrica comunale, corrente lungo vico De Carlo" (Punto E, pag. 29). In particolare, dalle analisi strumentali compiute dal CTU – anche per il tramite di altri ausiliari – è emerso che questi guasti alla rete idrica comunale risultano così evidenti e rilevanti, tali da richiedere la riparazione urgente sia "della condotta idrica che della fognatura, con interventi di grossa manutenzione straordinaria ovvero di ricostruzione *ex novo* delle stesse". Ma vi è di più: il CTU sottolinea come "il tutto è amplificato da un sottosuolo costituito, quasi sicuramente, da terreni di origine vulcanica quali le piroclastiti", i quali – tenuto conto della tomografia geoelettrica effettuata nella fase di ATP – è facile possano innescare altre perdite "formando così un effetto domino" (Punto C, pag. 21). In altri termini, tutto ciò ha prodotto dei danni al muro di cinta di proprietà di Elisir srl, i quali di riflesso hanno riguardato anche le proprietà del sig. SEVERINO ANGELO e, in piccola parte, del Condominio "Parco San Rocco".

Pertanto, prendendo in considerazione questi dati, appare piuttosto evidente come sia stata dimostrata, all'esito della CTU espletata nella fase di ATP, la responsabilità dell'ente comunale *ex art. 2051 c.c.* rispetto ai danni provocati agli odierni istanti e, dal canto suo, il resistente stesso, sul punto, non ha dato alcuna prova del caso fortuito rispetto al verificarsi dell'evento dannoso.

Nello specifico detti danni – secondo i chiarimenti forniti dal CTU in tale procedimento (pag. 2) – hanno riguardato:

Proprietà Severino

Lesioni sub verticali, alla muratura di pomciamento, indotte da quella sottostante, in tufo di proprietà Elisir srl, costituenti il muro di cinta della stessa;

Scomposizione della copertina di pietra posta a protezione della muratura sub a);

Sconnessione di piccola porzione di pavimento del terrazzo e della corrente di pietra adiacente, in prossimità del muro stesso.

Proprietà Condominiale

Sconnessione di una piccola porzione di rivestimento, in porfido, della facciata condominiale, sul marciapiede di vico De Carlo, in prossimità dell'angolo con proprietà Elisir.

Per di più, ai fini della riparazione dei suddetti danni, il CTU, prevedeva l'esecuzione dei seguenti interventi di ripristino (pag. 2 e 3):

1) Proprietà Severino

- a) Rimozione della copertina di pietra sul muro di pomiccamento, per un tratto di circa mt. 4,00, pulizia ed accatastamento per il successivo impiego;
- b) Rimozione di battiscopa ceramici, per un tratto di lunghezza di circa 4,00 mt., discesa dei materiali di risulta fino al sito di carico;
- c) Demolizione del muro di pomiccamento, per una lunghezza di circa mt. 4,00, discesa dei materiali di risulta fino al sito di carico;
- d) Carico dei materiali di risulta sui mezzi di trasporto e conferimento degli stessi, alle pubbliche discariche, compreso i relativi oneri;
- e) Rimozione di contenite in pietra per una lunghezza di circa 2,00, compreso la malta sottostante, discesa dei materiali di risulta fino al sito di carico;
- f) Rimozione di pavimento di gres rosso per una porzione di circa mq $2,00 \times 2,00 =$ mq 4,00, compreso il massetto sottostante ed la discesa dei materiali di risulta fino al sito di carico;
- g) Muratura in blocchetti di pomiccamento, di spessore cm 20, in sopraelevazione al muro di proprietà Elisir, fino all'altezza complessiva dal piano di calpestio del terrazzo di mt. 2,00;
- h) Esecuzione di intonaco civile con premiscelati di malta aerea, tirato a fratazzo sulla faccia vista, per circa mq 8,00;
- i) Posa in opera di copertina di pietra precedentemente rimossa, con appositi collanti, previo la formazione di idoneo sottofondo di betonciaio di cemento;
- j) Corrente di pietra in opera con malta cementizia a confinamento del terrazzo su vico De Carlo;
- k) Rappizzo di pavimento di gres rosso con apposito collante, compreso la formazione di massetto cementizio di supporto;
- l) Battiscopa in piastrelle di ceramica smaltata, per una lunghezza di circa 4,00 mt., stoccatura dei giunti;
- m) Tinteggiatura della porzione di parete con due mani di pittura a quarzo di colore in tono con quello già esistente, per circa mq 8,00.

2) Proprietà Condominiale



- a) Rimaneggiamento e revisione del rivestimento in porfido, posto alla facciata condominiale a quota strada, mediante stuccatura dei giunti, con apposita ed idonea malta (circa mq 1,50).

Per l'esecuzione dei lavori come sopra previsti, il CTU quantificava una spesa di € 3.548,32, oltre IVA di legge, di cui – a seguito dei chiarimenti richiesti – nel solo ordine del 5% riguardante la Proprietà Condominiale, ossia di € 177,42, di guisa che per l'esecuzione dei lavori concernenti la Proprietà Severino l'ammontare dell'intervento complessivo è di € 3.370,90.

E, allo stesso modo, anche il ristoro delle spese di natura tecnico-amministrativa per conseguire l'acquisizione di titolo abitativo alla realizzazione dei lavori (CILA) richieste dalla parte ricorrente, per un ammontare complessivo di € 1.134,00, oltre IVA di legge, vanno decurtate del 5% (circa € 56,70) poiché in quest'ordine sostenute dalla Proprietà Condominiale: quindi, in favore del Severino va liquidata solo – si fa per dire – la cifra di € 1.077,30.

Le spese di lite, sia della fase di ATP che del presente giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore degli avv.ti Raffaele Pacilio avv. Vincenzo Ilveti dichiaratisene anticipatori, ex art. 93 cod. proc. civ., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 37/2018 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del *decisum* e non già del *disputandum* — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 1.201,00 ad euro 5.200/00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte ricorrente. Allo stesso modo devono essere poste a carico della parte resistente le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP già liquidate con decreto del precedente Giudice istruttore del 19.11.2019 in complessivi euro 4305,70 oltre iva e CPA

La Giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito con una recente sentenza che *“la parte che richiede l'accertamento tecnico preventivo prima della causa deve anticiparne le spese in via provvisoria ed esclusiva. Se successivamente la parte richiedente decide di non attivarsi per iniziare il giudizio di merito, tali spese rimangono definitivamente a suo esclusivo carico; se invece si attiva ed inizia il giudizio di merito, le spese sono considerate alla stregua di spese giudiziali e sono poste a carico della parte che risulterà soccombente nel giudizio, salvo il caso in cui il giudice decida per la compensazione delle spese”* (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 15 marzo – 18 ottobre 2016, n. 21045).

Infine, va rilevato che, tra le spese sostenute dal ricorrente nella fase di ATP certamente non possono essere riconosciute quelle relative alla consulenza di parte espletata dall'atc. Augusto Severino che, in realtà, risulta essere stato incaricato esclusivamente dal condominio Parco San Rocco e non dall'odierno ricorrente (cfr. relazione tecnica depositata telematicamente sub 4 dalla resistente il 19.11.2019) il quale, pertanto, non ha titolo per richiedere il rimborso di spese che non risultano nemmeno effettuate direttamente in suo favore.

P.Q.M.

Letto l'art. 702 ter c. 5 c.p.c

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta, così provvede:

accoglie, in parte, per le causali di cui in motivazione, la domanda principale e; per l'effetto

- 1) accerta la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania per i danni subiti dalla proprietà di Severino Angelo;
- 2) condanna il COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, nella persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di SEVERINO ANGELO della somma complessiva di € 4.448,20, oltre Iva come per legge;
- 3) condanna il COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA al pagamento in favore di SEVERINO ANGELO delle spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio che liquida, rispettivamente, in euro 200/00 (duecento/00) per spese ed euro 800/00 (ottocento) per onorari ed in euro 150/00 (centocinquanta/) ed euro 2450/00 (duemilaquattrocentotrenta/00) per onorario oltre, in entrambi casi, al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, CPA ed IVA dovuta per legge e attribuzione in favore degli avv.ti Raffaele Pacilio avv. Vincenzo Ilvetti dichiaratisene anticipati, ex art. 93 cod. proc. civ.
- 4) pone definitivamente a carico del COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP già liquidate con decreto del precedente Giudice istruttore del 19.11.2019 in complessivi euro 4305,70 (quattromilatrecentocinque/70) oltre iva e CPA

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Aversa, 15.06.2020

Il Giudice
Dott. Pasquale Ucci





TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

AVERSA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

RG. 9814/18

Si rilascia, in forma esecutiva, a richiesta


dell'Avv. ILVETTI VINRENZO +1

quale

procuratore ATTRIBOTARI D

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Aversa, li 16/12/2020



Il Cancelliere

UFFICIONARIO GIUDIZIARIO
C/ME CLAUDIA GRECO